Numero della proposta

93

CAMERA DEI DEPUTATI

Stampato 189

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11 giugno 1987

Dal deputato [illegible]

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del **186**

N° 93.

226

SESSIONE 1867 — N° 93

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

*nella tornata dell'*11 *giugno* 1867

Facoltà di provvedere per la soppressione del corso forzoso dei biglietti bancari.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Visco — **Uff. 6** Audinot

» **2** Pirolo — » **7** Pasquali

» **3** Lualdi — » **8** Giuglini

» **4** Brunetti — » **9** Nulla ostante

» **5** Musso

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Audinot

Segretario Bossi Alessandro

Relatore Suddetto Bossi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore 9 pom del 22 Luglio nel Gabinetto 4

Alle ore 8 ½ ant del 24 Luglio nel Gabinetto 6 (Intervento Presidente del comm.)

Alle ore 9 ant del 25 Luglio nel Gab 4

Alle ore 9 ant del 27 Luglio nel Gab 6

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

N.° 99

27

Progetto di legge
presentato alla Camera
dal Ministro delle
Finanze (Scialoja)
nella tornata delli 11
Giugno 1867

Facoltà di provvedere
alla soppressione del corso
forzato dei biglietti
bancari

Signori!

Il Governo del Re, secondando
i desiderii della nazione,
già ebbe a manifestare
alla Camera il suo intendi-
mento di far cessare in
Italia il corso forzato
dei biglietti bancari
appena ciò gli fosse
possibile.

Una tal meta il corso
forzato fu stabilito
ai ristretti dei poteri comuni
colla legge 1.° maggio
1866 N.° 2872, con riserva
di chiedere con una legge
l'autorizzazione del Governo

a dare i provvedimenti
opportuni per la ripresa
dei pagamenti in contanti.

A questo scopo fonde
il progetto di legge che
ho l'onore di sottoporre
alle deliberazioni della
Camera, confidando che
non saranno per mancare
al Governo i mezzi di
ciò effettuare allorquando
siano pure quelle savore-
mente accolte dal
Parlamento le proposte
accennate nell'esposizione
finanziaria
del 9 Maggio ultimo scorso,
quella cioè che concerne
la liquidazione dell'asse
ecclesiastico, e quella
relativa alla tassa sul
macinato, i cui progetti
furono già da me

Sottoponendo il nostro
esame la detta approvazione
dei quali questo proget-
to trovasi ommina-
mente collegato.

Progetto di Legge.

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti opportuni perchè nel periodo di tempo dal 1° gennaio al 30 giugno 1868 venga ripreso il pagamento in contanti e soppresso il corso forzato, concedutosi a' Biglietti bancarii coi Decreti legislativi del 1° maggio 1866 e seguenti, usando in tale operazione le precauzioni e i riguardi che lo stato de' mercati consigli.

N° 93.

Progetto di Legge presentato
alla Camera dal Ministro delle Finanze (Scialoja)

Tornata delli 11 Giugno 1863.

Facoltà di provvedere per la soppressione del corso forzoso
dei biglietti bancarii.

I seduta

Tutti presenti, meno l'onor. Maspes.

Uff. I° D'accordo di levare il corso forzoso, ma necessario subordinarlo al piano generale

Uff II° Opina per levare il corso forzoso, ma si è fatto riflesso alla opportunità ed alla possibilità

Uff III Necessario di procedere alla soppressione ma con misure

Quanto al voto di fiducia al M. ed alle misure necessarie per la soppressione non si è fatta discussione

Sentito il ministro, poi

Uff IV Unanime l'adesione allo scopo della soppress.

Unanime nel negare il voto di fiducia

Sentiti i provvedimenti del Ministro; e non

Uff VI non si crede la percentuale del p. di 1. da subordinarsi alle spese finanziarie ed alla Concessione di nuove imposte

Pericoloso il ritiro se non ha serie precoce la discussione — non respingere la mozione: necessario pensare al ritiro, ma declinare la discussione fino a che si Concreti l'impegno finanziario, e provvedere a un sistema normale — allora provvedere insieme al ritiro del Corso forzoso. in una sola serie di misure.

Uff VIII Accettata la mozione, Conferito il voto di fiducia

Uff VIII Rinviare la soppressione all'epoca in cui siano pronti i mezzi.

Uff IX Mandato non solo facoltativo, ma imperativo di ottenere la soppressione

Giorgini . Attendere la discussione finanziaria

Pisli . non trova facile il progetto Serrara
Manca un ministro di finanze :
E' mantenuta l'idea della soppressione ?
Quali le vista concrete del Ministero ?
Conviene essere illuminati per conoscere le
possibilità della soppressione.

Nisco Crede favorevole il Ministro. Il progetto
dice opere modificato, subordinarlo alla
facoltà dei 600 mm ₰ sopprimere il Corso forzoso
Occorre però provvedere in fine al pareggio del Bil.
Questo provvedimento è necessario anche pel resto,
dimostra le perdite che costa il corso forzoso
Con dati desunti dai listini dell'aggio - vista
dai dati d'importazione e d'esportazione, servizi
della Rendita e dello Stato all'estero, degli
appalti all'interno

Brunetti Vuole sentire l'opinione del Ministero,
Il progetto di legge è arbitrario e vuoto,
Prima di procedere in merito, la Commissione
interpelli il Ministro.

Lualdi Vuole sollecitare il ministro, si stabilisca
però di concretarsi con idee risolute.

Rossi Desidera sopra il tempo pratico, inutile
sollecitare il Ministro, metterlo invece di gli obblighi
non conviene sfiduciare il paese, proporre misure
graduali, sostituendo alla formola del progetto di legge

Antinori D'accordo per la soppressione, enumera altri nuovi
tributi indeterminato, misero di ordine per i comuni
Il progetto è un più difficile, occorre temperamento
Vuole infine assicurare il Bilancio, però aggiun-
rebbe la riserva fino a maggiore conoscenza
del progetto generale

Giorgini — La difficoltà materiale può vincersi col prodotto dell'asse — quella finanziaria chiede nel Bilancio un fondo attivo. È questione di Bilancio. Non accorda senza ciò i mezzi al Ministero. Non paghereste la Banca sen'aver provveduto il Tesoro.

Nisco — Il prestito della Banca è operazione di Tesoro non di finanza. Colle viste Giorgini non leveremo mai il corso forzoso. Il Ministro si propone levare il corso forzoso coi 600 M. L'operazione di Tesoro deve farsi prima, e quindi accompagnata dalle nuove imposte pel Bilancio. Risolvere la questione per ajutare anche l'operazione finanziaria

Pirolo — Confermo l'opinione dell'Audinot

Lualdi — Non teme crisi monetaria alla Banca e lo spiega,

Richiamare il Ministro, ma formolare una proposta concreta per la soppressione

Brunetti — Richiamare il Ministro, poi maturare la proposta,

Audinot — ~~Risponde alle~~ teorie Nisco, torna all'idea di provvedere al Bilancio

Giorgini — Aggiorna il progetto alla votazione d'imposte

Lualdi — Chiamare il Ministro,

Audinot — Attendere la votaz. della legge sull'asse eccl.

Nisco — Si voteranno dunque 400 o 600 milioni?

Audinot — Sentire il Ministro, richiamerà poscia nuovamente la Commissione.

II Sabato — Tutti presenti, meno l'onor. Maspa

Presidente espone i motivi del richiamo del Ministro. Il progetto è subordinato, sembri alla Commissione Concorra a una deliberazione di maggioranza. Avvisa a proporre una misura definitiva per essere sicuri del provvedimento. Attende le dichiarazioni del Ministro.

Pres. del Consiglio Luzzatti. Opina doversi sopprimere il Corso forzato anche senza le proposte di misure che assicurino il Bilancio.

Pirolo. Porre le misure suddette almeno a tal grado che assicuri il paese.

Pres. del Consiglio — La proposta non vuol essere isolata, ciò è nel concetto del Governo. È indispensabile dare al governo i fondi per pagare la Banca. Conviene cercare d'altro durre l'equilibrio nelle finanze. Non è però necessario che i provvedimenti siano istantanei. Siano alla metà dell'anno prossimo, epoca a cui si può portare la sop. prefissione del corso forzato, questi provvedimenti si propone prendere. Il nostro disavanzo non è normale, si applicano le economie che devono portare a 180 mn. la differenza, da ridursi a 160 — 170. Nuove leggi d'imposta, altre che migliorino i proventi dei tabacchi e le dogane, coll'aumento delle entrate si otterranno 50 milioni, e il disavanzo dovrà ridursi a 100 — 110 mn. — Ove si votino le nuove imposte l'avvenire è assicurato per non tornare più al corso forzoso.

Nitti — Porta i bilanci delle Banche, La Napoletana conto 104. m. di deposito ha 558 m di giro presso l'Italia Com. La Toscana ha 99 mn di carta in circolazione — 10 m. in Cassa — La piccola Banca Toscana 2 m in cassa 6 m. in giro. Solo il Banco di Napoli è in bilancio perchè rimobilizzò suo Capitale, può vendere, mobilizzare. Quello di Sicilia ha 24 m. di denaro in Cassa e 24 m. in circolazione

Rudinot. Occorre che l'esecuzione delle operazioni proceda e accompagni il ritiro del Corso forzoso. Non possiamo immaginarle, il progetto è subordinato alla legge.

Pres. del Cons. Il progetto non può essere presentato separatamente. È di Ferrara. Il ministro avrebbe voluto presentarlo insieme alla legge sulla liquidazione ecc. Deve presentarsi un articolo di aggiunta a questa legge che si discute.

Brunetti Chiede se la Banca non abbia ai giù più biglietti che non appare dai suoi resoconti

Nisco Esibisce il reso-Conto Ufficiale

Pirolì Opina che per presentare l'articolo di legge si deve attendere la decisione della Camera sui 400 o 600 m.

Nisco dice doversi inserire l'articolo nella legge, subordinato, e riferirsi al governo per le modalità. Occorre affermare davanti al paese.

Pres. del Cons. Entra nell'ordine d'idee

Lualdi Non vuole condizionare la esazione a nuove tasse, ma vuole proclamare la esazione.

Pres. del Cons. Per la esazione materiale bastare i 600 invece dei 400 m. Per l'assicurazione morale occorrono i provvedimenti, e la prova dei medesimi. Bisogna avere il coraggio di proclamare la necessità di nuove imposte.

Bastogi Propone di portare la sede della nostra decisione alla votazione dei 600 invece dei 400 m.

Giorgini Esige una dichiarazione del Ministero che l'abolizione non seguirà che in seguito a misure positive.

Pres. del C.S.M. Chiede di accordarsi sull'epoca della esazione. Opina stabilirla per 1° Luglio, e accordare pochi 6 mesi. Intanto si propone votare le leggi relative, e dichiara di entrare nelle idee del Giorgini, non però sulla differenza fra i 400 e 600 milioni.

Audinot. Fa nota dell'epoca proposta dal Ministro.
Nulla operasi si farà per decreti reali?

Pres. del Cons. Non si tratta che di pagare il debito alla Banca,
si può far cessare il C. f. con una disposizione di legge.

Piroli Opina sull'altra Carta che si vende, anche non
anticipata

Pres. del Cons. Non è il caso di occuparsi de' piccoli biglietti d'una lira
che non hanno Corso forzoso — è cosa che riguarda
quegl'Istituti. Rispondendo meglio all'onor. Audinot
dice che la legge può entrare in un articolo di
quella che si sta discutendo. Una legge speciale
non è necessaria.

Il Presidente del Consiglio lascia l'ufficio.

Brunetti. Dichiara essere necessaria che la Commissione porti alla
Camera in qualche modo, pendente la legge sull'asse
eccl., la propria opinione per illuminare la Camera.

Giorgini. Si esprime l'opinione che si devono fin d'ora indicare
i mezzi di Cassa, e la soppressione non possa compiersi
che quando il deficit debba portato a 60-70 m.

Nisco. Il Pres. del Cons. dichiarò già che rifiuterebbe li 600 m.
mi pare di 400 m.
se non è contemplata la Cessazione, e che d'altronde
anch'egli collegava la mia alla Cessazione di nuove
imposte. Domanda che si proceda alla votazione nominale
per nominale.

Brunetti. Dobbiamo esprimerci alla Camera come un fattore morale,
e propone un'ordine del giorno,

Nisco Opina per un'articolo di legge su quella dell'asse

Piroli Per una sola dichiarazione alla Camera.

Brunetti Confuta l'onor. Nisco — il proprio ordine del giorno non è
che l'espressione di un giudizio. La Commissione deve
esprimere il suo parere alla Camera in qualsiasi modo

Nisco. Occorre affermare alla Camera; si' consulti la Commissione se sulla mozione della soppressione siamo d'accordo. Dobbiamo presentare un fatto legislativo

Pirolo Dichiara che parlò come se fosse già adottato il principio

Pasquale Jo non vuol prescindere da una relazione che indichi il parere della Commissione.

Giorgini Opina doversi astenere da proposte, esprimendo soltanto il proprio avviso.

Lualdi dice dover farsi la nostra relazione, e formolare un articolo legge contro quello Ferrara, libero alla Camera d'inserirlo nella legge sulla liquidazione.

Pirolo dice che mancherebbe il tempo, perché oggi o domani alla Camera si può venire alla parte finanziaria

Audinot non potersi venire, anche se pronta al progetto che abbiamo, che a una decisione subordinata.

Nisco. La discussione attuale sulla liquidazione non c'impedisce risolviamo i principii, e se viene la discussione finanziaria s'incarichi il Presidente o il relatore.

Messo ai voti se la Commissione entra d'accordo per la soppressione e sulla base delle dichiarazioni del Pres. del Cons. vota per sì alla unanimità.

III

tutti presenti, meno gli Onor. Mafai e Giorgini

Risco. Presentare una relazione succinta delle decisioni di jeri in seguito alle dichiarazioni del Ministro

Pirolo non ritiene di presentare la relazione

Acc.not non ritiene la discussione alla Camera perchè l'argomento non si è bastevolmente trattato — si limiterà a una dichiarazione di fatto.

Lualdi dobbiamo dare un lavoro Compiuto, tale è il mandato nella dichiarazione ~~da fare~~ dire che una minoranza opinava / non fosse che lire mezzo / che la soppressione potesse aver luogo sui 600 milioni soltanto.

Rosi sarebbe d'accordo col Lualdi perchè la necessità di provvedere al Bilancio è nella grande maggioranza della Camera; ma occorre collegare la soppressione alle future misure pel Bilancio, onde assicurare davanti alla Camera la serietà della soppressione del corso forzoso.

Pirolo ritrova che siamo nel fondo d'accordo colle discussioni di jeri e colle dichiarazioni del Ministro. Basta collegare l'operazione, non decretarla fin d'ora.

Acc.not Conviene e dà nuove spiegazioni

Lualdi non teme una crisi monetaria. Accenna alla possibilità di abusi della Banca.

Brunetti Colla soppressione le cose della Banca torneranno normali.

Acc.not Ritorna la questione al suo vero. occorre provvedere a non ricadere nel corso forzoso fra breve tempo.

Si passa alla nomina del Relatore

Risulta Risco con 2 —
Rosi con 3 voti

Rivoli trova equivoca la posizione del Relatore rispetto alla discussione odierna dell' Arto 17 della legge sull' Ass.

Rinaldi opina che l' Onor. Presidente esponga alla Camera brevemente il risultato della Commissione e le dichiarazioni del ministro.

Rivoli Dobbiamo fermarci forse a una dichiarazione generica: se la Camera dicesse: provvederemo con legge speciale?

Pasqualigo Non opina per una legge a parte, perchè si dovrebbero precisare i mezzi necessari.

Rivoli Il nostro lavoro deve presentarsi — Se oggi ci si richiama rispondere che è un subordinato all' Art 17 —

Tutti presenti, meno l'onor. Mafra,

IV

Rosi legge la relazione che viene approvata, salve le conclusioni = da unirsi alla medesima.

Audinot chiede che si conchiuda quale sia la proposta che intende fare la Commissione su questo progetto di legge.

Rosi legge una sua proposta non inserita nella Relazione consistente in un articolo unico di legge sulla base di quello Ferrero cambiate le date, coll'aggiunta condizionata dei provvedimenti finanziari.

Lualdi propone una legge che decreti la soppressione, e la facoltà si riferisca ai provvedimenti di esecuzione

Misco Aggiunge all'articolo Ferrero [il Governo del Re] nel seguito all'assegnazione dei relativi fondi stanziati per legge] ecc.

Piroli Intende che il governo possa ottenere autorizzato a Decreto Reale

Lualdi non basta autorizzare, conviene facoltizzare,

Brunetti Deve il Parlamento togliere il corso forzoso. I provvedimenti devono essere accettati dal Parlamento, non lasciati al governo.

Art° I. Il corso forzoso dei biglietti di B^a dovrà cessare a tutto

II Il governo è autorizzato a prelevare le somme ~~i fondi~~ necessarie dagli introiti straordinari che saranno determinati ~~in quei provvedimenti finanziari che sono~~ per legge

Pirolì Lasciare al Governo un potere discrezionale per l'epoca

Pasqualigo non lascia al Ministro di fare una legge particolare. Non siamo nelle circostanze dell'anno scorso quando il Corso obbligatorio fu emanato. Ne si può fare una legge senz'aver provveduto i mezzi.

Giorgini Dare la legge [illegible] da approvarsi appena la Camera per legge avrà provveduto ai ~~mezzi~~ fondi d'applicarsi, si appropria il progetto Brunetti, ma ne condiziona l'approvazione della Camera.

Lualdi chiede si voti la proposta Giorgini ch'egli però non approva. Invece della proposta vaga dei fondi, propone che sia messa avanti alla Camera subito dopo la votazione della legge sull'asse ecclesiastico.

Il Governo rinova l'obbligo dalla Camera della sop-
pressione entro 1868, riserbo in esso di provvedere
all'epoca vera per decreto Reale.

Brunetti. La proposta Giorgini è effettivamente sospensiva, la
legge sulla soppressione resterà lettera morta.
Se non si può stabilire un giorno fisso, mettiamo un
termine dopo il pagamento alla Banca — la proclamazione
può farsi pure per decreto Reale.

Andinot propone che il progetto di legge non venga messo in discussione
ciò all'ordine del giorno della Camera finchè esso colla
legge della disgregazione dell'asse ecclesiastico ~~sia~~ non abbia votato
i fondi pel debito dovuto alla Banca.

Pasqualigo Vi divide una legge regolare che adesso non può farsi

Nisco In ogni paese l'applicazione de' provvedimenti per la soppressione
fu sempre lasciata all'opera del governo.

Lualdi combatte le conclusioni Pasqualigo — nella supposizione che l'epoca
del ritiro possa anche esser anteriore all'epoca fissata al 31 Dbre
si sostiene meglio la pubblica fiducia.

Pirolo Trova nell'articolo Ferrara il principio della proposta Andinot
con alcune modificazioni.

Lualdi il 1° Comma sia quello dell'onor. Andinot, vi si compilano
sull'articolo Ferrara.

Pirolo formola coll'onor. Andinot e Giorgini la seguente proposta di legge

I Il corso forzoso ~~dei Biglietti di Banca~~ concesso ai biglietti Bancari
con Decreti 1° maggio
1866 e seguenti sospeso non più tardi del 31 Dbre 1868

II Il Governo del Re con mezzi assegnati per legge ecc

Come da Allegato unito che viene adottato
alla unanimità degli 8 deputati presenti.

Art. 1° Il corso forzoso dei biglietti di banca ~~sarà sospeso~~ è sospeso e dovrà cessare ~~col~~ entro

~~Art. 2° Il governo è autorizzato~~

a tutto il 3

~~a tutto~~

Art. 2° Il Governo è autorizzato a prelevare le somme necessarie dagli introiti straordinari che saranno determinati

per legge.

Brunetti

art. Il Corso forzoso ~~dei biglietti~~
~~della Banca~~ Banca
cuncesso ai viglietti bancari
coi Decreti 1 Maggio 1866 e
seguenti cesserà non
più tardi del 31 X. 1868

a. Il Governo del Re ~~nei limiti dei~~
coi mezzi ~~assegnati~~ per legge ~~è autorizzato~~
~~a~~ rimborserà la Banca del
suo credito e ~~darà~~ provvederà ~~da~~
~~gli~~ opportuni provvedimenti per
l'esecuzione della presente
Legge.

Pisanelli

SESSIONE 1867 — N° 93

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata dell'11 giugno 1867

Facoltà di provvedere per la soppressione del corso forzoso dei biglietti bancari.

SIGNORI! — Il Governo del Re, secondando i desiderii della nazione, già ebbe a manifestare alla Camera il suo intendimento di far cessare in Italia il corso forzato dei biglietti bancari appena ciò gli fosse possibile.

Ora, siccome il corso forzato fu stabilito in virtù dei poteri concessi colla legge 1° maggio 1866, numero 2872, così richiedesi che con una legge si autorizzi il Governo a dare i provvedimenti opportuni per la ripresa dei pagamenti in contanti.

A questo scopo tende il progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera, confidando che non saranno per mancare al Governo i mezzi di ciò effettuare allorquando siano pur anche favorevolmente accolte dal Parlamento le proposte accennate nell'esposizione finanziaria del 9 maggio ultimo scorso, quella cioè che concerne la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e quella relativa alla tassa sul macinato, i cui progetti furono già da me sottoposti al vostro esame, ed alla approvazione dei quali questo progetto trovasi onninamente collegato.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

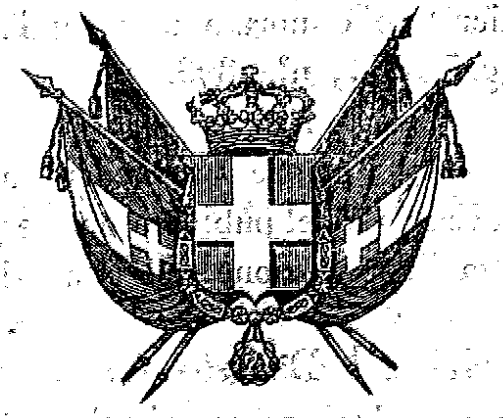
per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Il Governo del Re è ~~autorizzato~~ a dare i provvedimenti opportuni perchè nel periodo di tempo dal 1° gennaio al 30 giugno 1868 venga ripreso il pagamento in contanti e soppresso il corso forzato, concedutosi ai biglietti bancari coi decreti legislativi del 1° maggio 1866 e seguenti, usando in tale operazione le precauzioni e i riguardi che lo stato de' mercati consigli.

N° 3270.



DECRETO MINISTERIALE, *col quale è aumentato di 28 milioni di lire il conto corrente pel mutuo di 250 milioni fatto al Governo dalla Banca Nazionale del Regno a tenore del Decreto 1° maggio 1866; quale somma diventerà per intiero disponibile a favore del Tesoro quando il corso obbligatorio dei biglietti, ordinato coll'art. 1 del Decreto 1° agosto 1866, sia di fatto applicato in tutte le Provincie Venete comprese nel Trattato di pace del 3 ottobre corrente.*

5 ottobre 1866

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto Reale del 1° agosto 1866, n° 3110, così concepito:

Art. 1.

Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale

nel Regno d'Italia è esteso ai territori italiani liberati dall'occupazione straniera colle norme e le condizioni portate dal Decreto 1° maggio 1866, n° 2873.

Art. 2.

Il Ministro delle Finanze provvederà a quanto occorre nell'interesse dell'Erario e del pubblico per regolare colla Banca Nazionale suddetta l'applicazione del citato Decreto.

Considerato che col Decreto del 1° maggio 1866, n° 2873, ordinandosi il corso obbligatorio dei biglietti della Banca fu in corrispettivo e nell'interesse dell'Erario stabilito che la Banca medesima facesse al Governo un prestito di 250 milioni in biglietti coll'interesse dell'1 ½ p. %;

Considerato che l'estensione del corso obbligatorio dei biglietti della Banca nelle Provincie Venete ordinato col Decreto del 1° agosto resterebbe senza corrispettivo nell'interesse dell'Erario;

Volendo provvedere a tal uopo ed applicare la disposizione dell'art. 2 del Decreto medesimo, ora che si è in grado di determinare con precisione le norme e le condizioni in ragione dell'aumento della popolazione;

DETERMINA QUANTO SEGUE:

Articolo unico.

Il conto corrente pel mutuo di cui all'art. 1 del Decreto 1° maggio 1866, n° 2873, è aumentato di 28 milioni di lire a favore del Tesoro per mutuo alle medesime condizioni ivi stabilite.

Questa somma diventerà per intiero disponibile a favore del Tesoro quando il corso obbligatorio dei biglietti ordinato coll'art. 1. del Decreto 1° agosto 1866 sia di fatto applicato in tutte le Provincie Venete comprese nel Trattato di pace sottoscritto a Vienna il 3 ottobre corrente.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Firenze addì 5 ottobre 1866.

Registrato alla Corte dei conti
addì 12 *ottobre* 1866
Reg.° 37 Atti del Governo a c. 157
AYRES.

(*Luogo del Sigillo*).
V. Il Guardasigilli
BORGATTI.

A. SCIALOJA.

STAMPERIA REALE.

N.° 2872.



LEGGE *che autorizza il Governo del Re ad ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato ed a provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro.*

1° maggio 1866

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A tutto il mese di luglio 1866 è data facoltà al Governo del Re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte, quali furono e saranno votate dal Parlamento.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze addì 1° maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*)

V. Il Guardasigilli
DE FALCO.

A. SCIALOJA.

N° 2873.

REGIO DECRETO *concernente il mutuo di* duecento cinquanta milioni di lire *che la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato, ed altre disposizioni concernenti la Banca stessa, il Banco di Napoli, di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di Credito per l'Industria ed il Commercio d'Italia.*

1° maggio 1866

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1° maggio 1866, n° 2872;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di *duecento cinquanta milioni* di lire, aprendo a tal fine un conto corrente col Tesoro medesimo.

Per questo mutuo il Tesoro corrisponderà alla Banca l'interesse in ragione dell'*uno e mezzo* per cento, pagabile a semestri maturati.

Art. 2.

Dal giorno 2 maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca Nazionale suddetta è sciolta dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de' suoi biglietti.

Art. 3.

I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale, nei pagamenti effettuabili nello Stato tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali d'ogni natura per qualsiasi titolo e anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

Art. 4.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale toscana, e la Banca toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, polizze, e biglietti secondo i loro Statuti.

A scelta degli Istituti che li emettono, questi titoli sono rimborsabili in danaro o in biglietti della Banca nazionale di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Almeno due terze parti della massa metallica, che ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo 4 deve avere in confronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate.

La quantità di massa metallica immobilizzata sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione da Commissioni composte dal Rappresentante locale del Tesoro, dal Presidente della Camera di commercio del luogo, dal Direttore della sede o succursale della Banca nazionale, e dal Direttore dell'Istituto di cui si verifica la massa metallica.

Art. 6.

Sino alla misura della somma immobilizzata la Banca nazionale (nel regno d'Italia) dovrà sulla dimanda di ciascuno degli Istituti summenzionati rispettivamente fornir loro biglietti suoi proprii contro ricevuta munita del visto dell'agente locale del Tesoro.

Questi biglietti terranno luogo della massa metallica immobilizzata e non potranno servire di fondo per nuove emissioni.

Art. 7.

Le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle provincie napoletane e siciliane rispettiva-

mente, tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali per qualsiasi titolo ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

Art. 8.

La somma del valore dei biglietti in circolazione della Banca nazionale (nel regno d'Italia) non potrà eccedere quella fissata dai suoi Statuti.

Non entrerà nel calcolo della somma suddetta il valore dei biglietti del mutuo al Tesoro di cui all'articolo 1 del presente Decreto, nè quella dei biglietti che darà agli altri Istituti di credito secondo l'articolo 6 precedente.

Art. 9.

La Banca nazionale e gli altri Istituti indicati nell'articolo 4 non potranno variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Art. 10.

Il Ministro delle Finanze potrà, depositando presso gli Istituti di credito di cui all'articolo 4 biglietti dalla Banca nazionale pagati al Tesoro pel mutuo di cui all'articolo 1, farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi Istituti egual valore in titoli loro propri.

Art. 11.

Il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel presente decreto, di riscontrare le loro operazioni,

e di opporsi all'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari ai loro Statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato.

Art. 12.

Con altri Decreti Reali sarà ordinata la vigilanza ed il riscontro di cui si parla all'articolo precedente, e provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze addì 1° maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE

A. SCIALOJA.

Registrato alla Corte dei conti
addì 2 maggio 1866
Reg.° 25 *Atti del Governo a c.* 181.
AYRES.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FALCO.

STAMPERIA REALE.